



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Premesso che da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 2026, nel Comune di Susa, promossa da aderenti al Movimento NO TAV unitamente ad esponenti dell'ex Centro Sociale Askatasuna, avrà luogo l'iniziativa denominata "Campeggio della Piana" e che i promotori, attraverso i canali social d'area, hanno segnalato l'area c.d. "Piana di Susa" nei cui territori svolgere il "Campeggio itinerante" e insediare le attività di campeggio libero, evidenziando in particolare le frazioni Traducrivi, Coldimosso e San Giuliano, del Comune di Susa, Santa Petronilla nel Comune di Bussoleno.

Considerato che lo svolgimento di analoghe iniziative svoltesi nella Valle di Susa sono state sistematicamente segnate da gravi attacchi ai cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità - TAV.

Atteso che il Questore di Torino, con nota n. 0175065 del 28 luglio 2026, ha rappresentato che anche il campeggio indetto nella Piana di Susa dal 30 luglio al 2 agosto possa costituire un avamposto per la realizzazione di aggressioni ai cantieri TAV ed alle Forze dell'ordine ivi schierate;

Tenuto conto in particolare di quanto accaduto da ultimo nel corso del corteo svoltosi nel pomeriggio di sabato 25 luglio 2026 nell'ambito del Festival dell'Alta Felicità, manifestazione organizzata nel Comune di Venaus contro l'allargamento dei cantieri della linea ferroviaria TAV allestiti nella Valle di Susa, alla quale hanno preso parte migliaia di persone anche provenienti dall'estero, centinaia di partecipanti appartenenti all'area oltranzista del movimento NO TAV e a gruppi anarchici. In tale occasione, i circa 7000 partecipanti al corteo, dopo aver lasciato l'area del Comune di Venaus dove era allestito il campeggio libero e aver raggiunto a piedi la SS25, si sono divisi in due tronconi: il primo, composto da circa 1.000 manifestanti, si è diretto verso la Piana di Susa dove sono presenti i due Cantieri TAV denominati "Traducrivi" e "San Didero". Oltre 2000 manifestanti hanno raggiunto il comune di Giaglione e imboccato il sentiero "Gallo Romano" diretti al Cantiere TAV di Chiomonte. Durante il tragitto diverse centinaia di manifestanti si sono travisati e, una volta raggiunta la conca di Chiomonte, hanno ripetutamente attaccato il Cantiere TAV, distribuendosi lungo tutto il perimetro esterno ed effettuando attacchi violenti e simultanei, su più fronti, mediante il lancio di pietre, materiale pirotecnico ed esplodente. Con l'utilizzo di flessibili, arpioni e cavi di acciaio sono riusciti ad aprire un varco nella recinzione e forzare il cancello in prossimità del torrente Clarea, che ha consentito loro di entrare all'interno del cantiere. Durante l'ingresso e nelle fasi successive i manifestanti hanno lanciato numerose bottiglie incendiarie, bombe carta e materiale pirotecnico in direzione dei contingenti della Forza Pubblica, causando ingenti danni alle strutture e numerosi feriti tra le forze di polizia. Al termine dei violenti attacchi i facinorosi sono rientrati al campeggio allestito a Venaus;

Preso atto che le attività di controllo svolte dalle Forze di Polizia nei confronti dei partecipanti al citato Festival, anche presso il citato campeggio, hanno consentito di sequestrare numerosi indumenti atti al travisamento, oggetti contundenti, artilizi pirotecnici e altro materiale del tipo utilizzato nel corso dei violenti disordini e danneggiamenti perpetrati ai danni dei cantieri Tav della Val Susa e del personale di Polizia posto a presidio degli stessi;



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Atteso che:

- l'intento degli organizzatori è finalizzato alla realizzazione di momenti di aggregazione, per convogliare sul posto quanti più simpatizzanti del movimento NO TAV e del movimento antagonista, oltre ad attivisti anarco-insurrezionalisti provenienti da altre regioni della penisola;

- gli appuntamenti descritti potrebbero essere utilizzati, come avvenuto in precedenti analoghe circostanze, per la realizzazione di estemporanee attività illecite a ridosso delle recinzioni del cantiere, con "battiture" sulle reti metalliche e azioni provocatorie nei confronti del personale delle Forze di Polizia impegnato nella vigilanza del cantiere TELI di Tralucivì e dei Siti di Interesse Strategico Nazionale di Chiomonte e San Didero con azioni aggressive, anche rappresentate dal lancio di artifici pirotecnici e/o getto pericoloso di cose;

TENUTO CONTO che il Questore ha rappresentato che le azioni poste in essere dalle componenti più intransigenti del Movimento NO TAV, sia in costanza di manifestazioni organizzate sia in forma estemporanea, hanno creato una forte pressione sul dispositivo di ordine pubblico a tutela del cantiere e si sono concretizzate in azioni illecite fortemente ostili oltre che fattivamente ostruzionistiche, generando, peraltro, pregiudizi sul regolare andamento dei lavori e preoccupanti compromissioni dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché grave pericolo per l'incolumità dei fruitori dell'autostrada A32;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare misure specifiche cautelative in chiave di prevenzione volte ad impedire che siano portati oggetti utili al travisamento, oggetti atti ad offendere, fumogeni e materiale esplosivo di qualsiasi natura;

RICHIAMATE le valutazioni espresse dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 29 luglio 2026;

VISTI:

-l'art. 5 della legge 152/75, che vieta "l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico (...)"

-l'art.85 del TULPS, che vieta di "comparire mascherato in luogo pubblico";

-l'art.57 del TULPS, che prescrive che "non possono (...) lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, (...) o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa."

VISTO il D.L.n.23 del 24 febbraio 2026, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54;

VISTO l'art. 2 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

ORDINA

Dalle ore 8.00 di giovedì 30 luglio 2026 e sino a cessate esigenze di domenica 2 agosto 2026, è vietato detenere, senza giustificato motivo, oggetti e materiali comunque idonei all'occultamento del viso, quali caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie, passamontagna e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplodente di qualunque natura nei territori dei Comuni di Bruzolo, Bussoleno, Chiomonte, Giaglione, San Didero, Susa.

Si richiamano altresì le norme e i divieti previsti dagli art. 4 e 4bis della legge 110/75 come integrati o modificati da ultimo con il D.L.n.23 del 24 febbraio 2026, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54.

Il Questore di Torino è incaricato della esecuzione e della notifica della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 29 luglio 2026

IL PREFETTO

(Cafagna)

26 BF

